

COMUNICATO UFFICIALE N. 22

DEL 21 AGOSTO 2018



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 agosto 2018 - Prima giornata andata

Atalanta-Frosinone 4-0
Bologna-Spal 2013 0-1
Chievo Verona-Juventus 2-3
Empoli-Cagliari 2-0
Lazio-Napoli 1-2
Parma-Udinese 2-2
Sassuolo-Internazionale 1-0
Torino-Roma 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 agosto 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 4**

SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 agosto 2018 - Prima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

22/58

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta e Udinese** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, all'interno dell'area di rigore, due bottigliette di plastica semi-piene; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA).

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, fatto esplodere nel proprio settore due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NAGY Adam (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ANTONELLI Luca (Empoli)
BARELLA Nicolo (Cagliari)
CAPEZZI Leonardo (Empoli)
DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal 2013)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
FALQUE SILVA Yago (Torino)
FARES Mohamed Salim (Spal 2013)
FAZIO Federico Julian (Roma)
FLORENZI Alessandro (Roma)
GOBBI Massimo (Parma)
GOLDANIGA Edoardo (Frosinone)
IACOPONI Simone (Parma)
LASAGNA Kevin (Udinese)
MATTIELLO Federico (Bologna)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)
OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)
PERICA Stipe (Frosinone)
PISACANE Fabio (Cagliari)
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)
RASMUSSEN Jacob (Empoli)
ROMAGNA Filippo (Cagliari)
SENSI Stefano (Sassuolo)
TOMOVIC Nenad (Chievo Verona)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DZEKO Edin (Roma)
FOFANA Seko Mohamed (Udinese)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA

SPALLETTI Luciano (Internazionale): per avere, al termine della gara, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito espressioni gravemente offensive nei confronti del medesimo.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MAZZARRI Walter (Torino): per avere, al 36° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 AGOSTO 2018

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché